

COMUNE DI MONTEROTONDO
Città Metropolitana di Roma Capitale

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **69** del 12/12/2023

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento	6
Art. 2 – Definizioni	6
Art. 3 – Competenze.....	6
Art. 4 – Responsabilità.....	7
Art. 5 - Ammissione alla sepoltura nei cimiteri comunali.....	7
Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 7 – Condizioni per la fornitura gratuita di cassa, trasporto e sepoltura	8
Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico	9
Art. 9 - Presunzione di legittimazione	9
Art. 10 - Familiari ed aventi titolo	10
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO	11
Art. 11 – Dichiarazione di morte.....	11
Art. 12 - Denuncia della causa di morte	11
Art. 13 - Osservazione delle salme e trattamenti consentiti.....	11
Art. 14 - Accertamento necroscopico.....	11
Art. 15 - Referto all’Autorità giudiziaria	12
Art. 16 - Recupero salme sulla pubblica via e rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa	12
Art. 17 - Periodo di osservazione	12
Art. 18 - Depositi di osservazione e obitori	13
Art. 19 - Autorizzazione al seppellimento	13
Art. 20 - Riscontro diagnostico.....	13
Art. 21 - Prelievi per trapianti terapeutici	14
TITOLO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	15
Art. 22 - Deposizione del corpo del defunto nel feretro	15
Art. 23 - Modalità del trasporto e percorso	15
Art. 24 - Orario dei trasporti.....	15
Art. 25 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	15
Art. 26 - Trasporti all’interno del comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero	16
Art. 27 - Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali.....	16
Art. 28 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali.....	16
TITOLO IV - POLIZIA DEI CIMITERI.....	17
Art. 29 – Disposizioni generali	17
Art. 30 – Elenco e reparti dei cimiteri	17
Art. 31 - Ricevimento del feretro o delle urne presso il cimitero	17
Art. 32 - Camera mortuaria	18

Art. 33 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri.....	18
Art. 34 - Disciplina dell'ingresso ai visitatori e circolazione veicolare.....	18
Art. 35 - Divieti	18
Art. 36 - Reclami del pubblico.....	19
Art. 37 - Responsabilità verso terzi.....	19
TITOLO V – SISTEMI DI SEPOLTURA.....	20
Art. 38 - Disposizioni generali	20
Art. 39 - Inumazione	20
Art. 40 – Tumulazione.....	20
Art. 41 - Tumulazione provvisoria	21
TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	22
Art. 42 – Esumazioni ordinarie	22
Art. 43 – Esumazioni straordinarie	22
Art. 44 – Estumulazioni ordinarie	23
Art. 45 – Estumulazioni straordinarie.....	24
Art. 46 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	24
Art. 47 – Raccolta dei resti ossei	24
Art. 48 – Oggetti da recuperare	25
TITOLO VII – CREMAZIONE – URNE CINERARIE E CELLETTE.....	25
Art. 49 – Impianto crematorio	25
Art. 50 – Autorizzazione alla cremazione.....	25
Art. 51 – Urne cinerarie.....	26
Art. 52 – Conservazione delle urne all’interno dei cimiteri comunali	26
Art. 53 – Affidamento delle ceneri	26
Art. 54 – Dispersione delle ceneri.....	27
TITOLO VIII - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE	28
Art. 55 – Piano regolatore cimiteriale.....	28
Art. 56 – Costruzione e ornamentazione di cappelle in aree in concessione	28
Art. 57 – Norme tecniche e di sicurezza	29
Art. 58 – Ornamentazione e manutenzione di cappelle e tombe costruite dal Comune.....	29
Art. 59 – Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune	29
Art. 60 – Ornamentazione di loculi, loculi-ossario e nicchie cinerarie	30
Art. 61 - Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti.....	30
Art. 62 – Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali	30
Art. 63 – Obbligo di manutenzione delle sepulture	30
TITOLO IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	31
Art. 64 – Servizio di illuminazione votiva	31
TITOLO X - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.....	31
Art. 65 – Ufficio Servizi Cimiteriali	31
Art. 66 – Custodia dei cimiteri e personale addetto	31

Art. 67 – Doveri generali del personale in servizio presso il cimitero	32
TITOLO XI - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI	33
Art. 68 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione.....	33
Art. 69 – Tipologia delle sepolture in concessione	33
Art. 70 – Provvedimento concessorio – Contratto di concessione.....	33
Art. 71 – Durata delle concessioni, decorrenza e rinnovo.....	34
Art. 72 - Diritto d’uso di loculi e loculi ossario	34
Art. 73 - Diritto di sepolcro in cappelle e tombe di famiglia.....	35
TITOLO XII - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	36
Art. 74 – Criteri generali per l’assegnazione delle sepolture	36
Art. 75 – Criteri di assegnazione delle fosse a terra nei campi di inumazione.....	36
Art. 76 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	36
Art. 77 – Criteri di assegnazione di aree per costruzione di cappelle e tombe di famiglia.....	36
Art. 78 - Criteri di assegnazione di cappelle, edicole e tombe realizzate dal Comune	37
Art. 79 – Concessione loculi in vita	37
Art. 80 – Avvicinamento di coniugi, conviventi <i>more uxorio</i> e parenti entro il 2° grado.....	37
Art. 80bis – Concessione loculi “combinati”	38
TITOLO XIII – CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI E RIMBORSI.....	39
Art. 81 – Scadenza o mancato rinnovo della concessione	39
Art. 82 - Estinzione per soppressione del cimitero	39
Art. 83 - Rinuncia ai loculi e loculi ossario per traslazione o immediata ritumulazione.....	39
Art. 84 – Rinuncia a concessione di aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia rimaste libere	39
Art. 85 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione di cappelle o tombe di famiglia.....	40
Art. 86 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dall’amministrazione comunale.....	40
Art. 87 - Revoca	40
Art. 88 - Decadenza	41
TITOLO XIV – REGISTRI E FASCICOLI PER SEPOLTURE PRIVATE	42
Art. 89 - Registro delle concessioni cimiteriali, scadenziario e schedario dei defunti	42
TITOLO XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	42
Art. 90 - Lavori per conto di privati	42
Art. 91 - Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale.....	42
Art. 92 - Orari di lavoro per le imprese.....	43
Art. 93 -Vigilanza e collaudo di opere.....	43
TITOLO XVI – ATTIVITA’ DI POMPE FUNEBRI.....	44
Art. 94 - Requisiti all’esercizio dell’attività funebre	44
Art. 95 - Obblighi e divieti	44
TITOLO XVII - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ CIMITERIALI.....	45
Art. 96 - Classificazione dei rifiuti cimiteriali.....	45
Art. 97 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	45

TITOLO XVIII – SANZIONI	46
Art. 98 - Sanzioni amministrative	46
TITOLO XIX - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	46
Art. 99 - Rinvio ad altre norme	46
Art. 100 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse	46
Art. 101 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione	46
Art. 102 – Norme transitorie aree per costruzione di tombe e cappelle di famiglia	47
Art. 103 – Norme transitorie loculi e loculi ossario	47
Art. 104 – Norme transitorie generali	47
Art. 105 - Entrata in vigore	48
APPENDICE 1 - DEFINIZIONI.....	49
APPENDICE 2 - GRADI DI PARENTELA	52

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle leggi in materia cimiteriale e sanitaria, disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, a tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

2. Costituiscono parte integrante del presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato e fatte salve eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative di rango superiore:

- il Titolo V del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 27/07/1934, n. 1265
- il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 “Approvazione regolamento di polizia mortuaria”
- la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;
- la Legge 30/03/2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il D.P.R. 15/07/2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
- L.R. e 28 aprile 2006, n. 4, recante: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” che, con l’art. 162 disciplina: “Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri”;
- la D.G.R. 737 del 28/09/2007 “DPR 285/90, sospensione di alcune procedure”;
- la D.G.R. 1642 del 05/05/2008 “Approvazione modello unico chiusura feretro per trasporto cadavere”
- il Libro III Titolo I Capo II codice civile
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull’ordinamento dello Stato Civile e ss.mm.ii.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono in ambito:

- **necroscopico:** le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune (quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell’Autorità giudiziaria o per esigenze igienico – sanitarie, il deposito di osservazione, l’obitorio), sia dal Servizio sanitario regionale (quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica);
- **funebre:** le attività di trasporto dei feretri, i servizi forniti dalle strutture dall’ultimo commiato, nonché i servizi ad essi connessi;
- **cimiteriale:** l’insieme delle attività e dei servizi per la gestione del patrimonio demaniale (concessione d’uso di spazi, aree, loculi, tumuli, fosse, etc.), per la sepoltura dei defunti, per il funzionamento del cimitero (manutenzione, raccolta fiori, verde, etc.), nonché ogni altra attività e/o servizio a tariffa o corrispettivo richiesto dall’utenza per operazioni all’interno dei cimiteri comunali;
- **della polizia mortuaria:** le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti/uffici competenti.

2. Al fine di rendere più chiara la lettura del presente regolamento si rimanda all’**Appendice 1** riportante il significato dei principali termini ed espressioni che afferiscono alla materia.

3. Le disposizioni concernenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nel presente regolamento, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e ai conviventi di fatto.

Art. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o suo delegato, quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del TUEL e dell’articolo 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico-sanitari, della competente Azienda Sanitaria Locale

(ASL), per tutte le funzioni non più svolte dalla stessa ASL ai sensi della Deliberazione della G.R. del Lazio del 28/09/2007, n. 737.

2. Spettano ai Dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono individuate con i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, di quanto previsto dalla normativa e dalle prescrizioni impartite ed il loro mancato rispetto potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Ammissione alla sepoltura nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme e i resti mortali di persone (art. 50 D.P.R. 285/90)¹:

- a) residenti nel Comune di Monterotondo al momento del decesso;
- b) deceduti nel territorio comunale;
- c) nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- d) aventi diritto al seppellimento all'interno di sepolture private secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 93 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

2. Sono altresì ammessi nei cimiteri comunali i cadaveri o resti mortali di:

- a) nati nel Comune di Monterotondo o in un altro Comune da almeno un genitore residente nel Comune al momento della nascita;
- b) non residenti al momento del decesso che abbiano però mantenuto la residenza in vita nel Comune di Monterotondo per almeno 25 anni anche non continuativi ovvero che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro Comune per essere accolte in case di riposo o di cura a lunga degenza;
- c) non residenti deceduti in altro Comune, ma il cui nucleo familiare (coniuge, in mancanza figli o genitori) sia residente nel Comune di Monterotondo a seguito di approvazione del Piano Regolatore cimiteriale;
- d) deceduti all'estero ma iscritti in vita all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero del Comune di Monterotondo (AIRE).

3. In caso di resti mortali o ceneri, si autorizza la tumulazione anche in assenza dei requisiti di cui al presente art. 5, a patto che nel Comune siano residenti coniugi, parenti di primo grado e collaterali o affini di primo grado e conviventi.

¹ Art. 50.

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti, cioè a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati nel presente regolamento. Fra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o al deposito di osservazione, quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
- c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie nonché il conseguente trattamento dei resti mortali preliminare alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune, alla deposizione delle ossa nell'ossario comune o alla consegna dei resti ossei o delle ceneri agli aventi diritto in caso di richiesta per ricollocamento in altra sepoltura allo scadere della concessione;
- f) la fornitura della cassa, il trasporto del feretro e la sepoltura di salme di persone indigenti e prive di familiari o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari come meglio specificato nel successivo articolo 7, accertato dagli uffici dei servizi sociali comunali, salva rivalsa dell'Amministrazione comunale, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Il Consiglio comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle specifiche tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e soggette a rivalutazione Istat annuale, tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento delle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Art. 7 – Condizioni per la fornitura gratuita di cassa, trasporto e sepoltura

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone residenti nel Comune di Monterotondo che siano indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e siano decedute nel territorio comunale o che non abbiano riferimenti parentali conosciuti.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa di cui al comma 1 è certificato dal Dirigente dell'ufficio competente in materia sociale per il tramite di apposite relazioni degli assistenti sociali comunali in attuazione alla Legge 08/11/2000, n. 328, con le procedure di cui al D. Lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, su richiesta dei familiari, ovvero su segnalazione degli uffici del Comune interessati. L'attestazione è trasmessa agli uffici comunali competenti per i successivi adempimenti. Il Servizio dell'ufficio competente in materia sociale può, con proprio regolamento individuare altre forme di sostegno per le spese funebri per cittadini bisognosi.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 10 (dieci) giorni dalla data del decesso. Decorso i primi dieci giorni solari, l'accertamento del disinteresse deve essere effettuato con attestazione degli assistenti sociali comunali in attuazione alla Legge 08/11/2000, n. 328 su segnalazione degli uffici del Comune interessati, dell'incaricato del gestore alla custodia e accoglienza della struttura cimiteriale, nonché dei responsabili delle RSA e dei nosocomi presenti sul territorio. L'attestazione è trasmessa agli uffici comunali competenti per i successivi adempimenti.

4. Il Dirigente responsabile dei Servizi Cimiteriali, nel termine massimo di ulteriori cinque giorni sulla base dell'accertamento di cui al comma 3, conosciuto il disinteresse come sopra qualificato, emette formale provvedimento di autorizzazione all'assegnazione della sepoltura.

5. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma (ad esempio: il pagamento del servizio di trasporto del feretro; acquisto della lapide, etc.), la fornitura gratuita della cassa, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari

dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Nel caso di specie trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.

6. La fornitura della cassa, se necessario, è a carico del Comune unitamente al trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri comunali è tenuto il registro delle sepolture su supporto cartaceo e informatico che è a disposizione di chiunque possa averne interesse. Il registro delle sepolture, a cura del responsabile del servizio di custodia, deve essere tenuto in duplice esemplare, nonché compilato cronologicamente al fine di fornire informazioni sui defunti e sulle sepolture cimiteriali secondo quanto stabilito agli artt. 52² e 53³ del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.

2. L'accesso da remoto al data base del registro delle sepolture deve essere garantito a tutti gli uffici comunali interessati, ossia la mera consultazione dei dati relativa alla sepoltura: n. loculo, dati anagrafici della salma/salme occupanti, dati anagrafici dell'avente titolo della concessione, l'autorizzazione alla sepoltura, l'atto di assegnazione/concessione.

3. Nel registro cimiteriale, in caso di malattia infettiva diffusiva, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto malattia infettiva apponendo apposito codice indicato dall'Autorità Sanitaria.

4. Sono tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici dei servizi cimiteriali ovvero on-line nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Albo cimiteriale" i provvedimenti comunali che riguardano:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
- c) le tabelle dei prezzi di concessione in vigore;
- d) la carta dei Servizi, compresa di modulistica per eventuali reclami e/o segnalazioni;
- e) la planimetria del cimitero e/o copia del Piano Regolatore Cimiteriale e dei suoi aggiornamenti;
- f) l'elenco delle sepolture la cui concessione è in scadenza;
- g) i riferimenti e recapiti telefonici delle unità organizzative di gestione del Servizio Cimiteriale;
- h) i riferimenti e recapiti telefonici dei referenti comunali;
- i) gli avvisi per l'avvio delle operazioni di estumulazione e esumazione ordinaria
- j) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm. ii.

Art. 9 - Presunzione di legittimazione

1. Chiunque richieda uno dei servizi contemplati dal presente regolamento (tumulazione, inumazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione ecc.) ovvero una concessione (di area, tomba di famiglia, loculi, cellette ossario ecc.) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari del medesimo diritto e con il loro preventivo consenso, lasciando estraneo ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

² **Art. 52 D.P.R. 285/90**

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 (*n.d.r. autorizzazione alla sepoltura*); inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

³ **Art. 53 D.P.R. 285/90**

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti senza oneri a carico del Comune ovvero non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

3. In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato, il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, ai parenti nel grado più prossimo e, nel caso di pluralità di questi ultimi, a tutti gli stessi. In caso di discordanza si prenderà in considerazione la volontà della maggioranza e i conseguenti costi derivanti dall'operazione richiesta saranno posti a carico di chi ha espresso in tal senso la propria volontà.

4. In conformità alle presenti disposizioni e al fine di semplificare le richieste da parte dell'utenza i Dirigenti responsabili dei servizi coinvolti predispongono idonea modulistica ed effettuano i controlli sulle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Familiari ed aventi titolo

1. Ai fini del presente regolamento, salvo che sia diversamente disposto, con il termine "familiari" si intendono:

- a) il soggetto legato con il concessionario o referente della sepoltura da un rapporto di coniugio,
- b) coloro che sono legati con il concessionario o referente della sepoltura da relazioni di parentela ed affinità di cui all'art. 74 e seguenti del Codice Civile⁴ entro il 6° grado;

2. I rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione/affidamento sono equiparati a quelli della filiazione.

3. Ai fini del presente regolamento, sono equiparati al coniuge l'unito/a civilmente, il convivente di fatto di cui alla Legge 76/2016, nonché, salvo che sia diversamente disposto, il convivente "more uxorio", intendendosi per conviventi "more uxorio" due persone senza vincoli matrimoniali, né di parentela o affinità, legati dal solo vincolo affettivo e residenti nello stesso immobile in modo stabile e continuativo (unioni di fatto). La convivenza "more uxorio" viene accertata tramite ricerca anagrafica attestante la costituzione della famiglia da almeno 1 anno.

4. Nelle unioni di fatto, ai sensi della Legge 76/2016, ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati al fine di disporre in caso di morte le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Tale designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

5. Per convivenza anagrafica, secondo l'ordinamento anagrafico vigente, s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Gli appartenenti alla medesima convivenza, ai fini del presente regolamento, possono ritenersi appartenenti alla medesima famiglia.

6. Ai fini del presente regolamento per "aventi titolo" si intendono i soggetti che, ai sensi di legge, possono disporre delle spoglie mortali.

⁴ **Codice civile**

Art. 74 - Parentela - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75- Linee della parentela - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 - Computo dei gradi- Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre escluso lo stipite.

Art. 77 - Limite della parentela - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art.78 – Affinità. L'affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87 n.4 c.c.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 11 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere all'Ufficiale dello Stato civile avviso della morte

Art. 12 - Denuncia della causa di morte

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni secondo la normativa vigente. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
2. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, devono essere adottate le cautele individuate dalla competente autorità sanitaria.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione saranno precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
4. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Art. 13 - Osservazione delle salme e trattamenti consentiti

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti di cui al successivo articolo 18 del presente regolamento.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nella cassa, inumato, tumulato o cremato, trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato o quello ridotto, nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/08/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, ovvero i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

Art. 14 - Accertamento necroscopico

1. L'accertamento necroscopico della morte viene effettuato sulla base della visita del cadavere, non prima di 15 ore, data la necessità che si manifestino all'esterno del corpo i primi segni caratteristici della morte, e non dopo le 30 ore. L'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, a seconda dei casi, autorizza la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile

del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASL.

4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio-sanitarie o socio-assistenziali;

Art. 15 - Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il medico sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.

2. In tali casi, il rilascio del nulla osta al seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

3. Parimenti, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000.

Art. 16 - Recupero salme sulla pubblica via e rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco o suo delegato che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'AG, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASL. Inoltre, l'ASL deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

2. Il recupero di salme accidentate/rinvenute su pubblica via e/o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, nel territorio del Comune di Monterotondo, è un servizio istituzionale e perciò spetta al Comune, che lo esercita a titolo gratuito, tramite affidamento a terzi nei modi di legge.

3. Detto servizio riguarda:

- le salme accidentate e/o rinvenute sul territorio comunale dal luogo di decesso all'obitorio comunale;
- le salme per cui si attua il trasporto funebre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria dal luogo di decesso al luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria medesima.

4. Il Comune, individuerà un'impresa a cui affidare il servizio di trasporto delle salme sopra indicate tramite le procedure previste dalla normativa vigente.

5. L'impresa assegnataria ha l'obbligo di effettuare il suddetto servizio in qualsiasi momento si rendesse necessario, compresi tutti i giorni festivi.

7. L'impresa che effettua il servizio si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità civili e penali derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il punto di vista fiscale ed assicurativo.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a tutte le norme nazionali e regionali disciplinanti questa materia.

Art. 17 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su parere della Asl il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 18 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. Le strutture obitoriali sono istituite nell'ambito del cimitero del Comune stesso, presso gli ospedali o presso altri istituti sanitari. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o suo delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto, di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. A richiesta dei familiari, così come qualificati dalle norme del Codice Civile e in relazione alle strutture effettivamente istituite, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso:
 - alla camera mortuaria della struttura sanitaria;
 - alla camera mortuaria del cimitero;
 - presso la propria abitazione o quella dei familiari.
7. I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma sono a carico dei familiari richiedenti.
8. Il Sindaco o suo delegato per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 19 - Autorizzazione al seppellimento

1. L'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria. Nei casi di morte naturale, la visita del medico necroscopo interviene non prima di 15 ore dal decesso.
2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n° 396/2000, Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
3. Nella dichiarazione da rilasciarsi dai medici e dalle ostetriche dovrà indicarsi l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile e le cause, certe o probabili, della morte del feto e quelle dell'aborto.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..

Art. 20 - Riscontro diagnostico.

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 del medesimo decreto,
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo Delegato e da questi al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva – diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'AG.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico della struttura che ne richiede l'esecuzione e per la quale il riscontro diagnostico viene effettuato. Eventuali spese anticipatamente sostenute dall'Amministrazione Comunale devono essere rimborsate dalla struttura che ne richiede l'esecuzione e per la quale il riscontro diagnostico viene effettuato.

Art. 21 - Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge Quadro 1 aprile 1999, n. 91, così come modificata dal Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216.

TITOLO III – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 22 - Deposizione del corpo del defunto nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, e quindi sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma o del cadavere e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento di salme o di cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea del corpo della persona defunta o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.
3. La conformità del feretro e delle operazioni di chiusura del feretro deve essere dichiarata dall'incaricato delle pompe funebri ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Lazio n.737/2007 utilizzando il modulo approvato con determinazione regionale n. 1642/2008. Tale disposizione non si applica per i trasporti di salme per l'estero che permane la competenza a carico dell' Asl;

Art. 23 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, comprende: il prelievo della salma o del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie o riti di commiato e celebrazione, nelle forme scelte dai familiari se non già comunque indicate in vita dal defunto, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Art. 24 - Orario dei trasporti

2. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Art. 25 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.
4. I feretri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano. È tuttavia

ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito funebre di commemorazione o di commiato, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, peraltro comune.

Art. 26 - Trasporti all'interno del comune, eventualmente anche in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto funebre nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune (con decreto) a seguito di domanda degli interessati.

Art. 27 - Trasporto disposto dalla pubblica autorità o in altri casi speciali

1. Il trasporto funebre che sia disposto dalla pubblica autorità o quando vi siano ragioni di impellente urgenza a che il corpo della persona defunta sia rimosso dal luogo di decesso o rinvenimento, è effettuato dal comune, se e quando ne disponga dei mezzi ed attrezzature necessarie o, in difetto, da soggetto affidatario di tale servizio a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle forme e procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ed avvenuta assunzione di sufficiente impegno di spesa.

2. È sempre fatta salva la possibilità dei familiari di avvalersi di impresa debitamente attrezzata e legittimata di propria libera scelta.

3. Il soggetto che provveda al trasporto di cui al primo comma senza essere affidatario del servizio o essere stato commissionato per iscritto dai familiari ai sensi del comma 2, non è ammesso a reclamare corresponsione di somma per le prestazioni effettuate.

4. La disposizione della pubblica autorità o comunque relativa a tale trasporto funebre, va consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero o, se assente, al personale addetto al cimitero, al deposito di osservazione, all'obitorio o altro luogo cui sia stato trasporto.

Art. 28 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di cassette ossario, di resti mortali (assimilabili) e di urne cinerarie deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali (assimilabili).

4. Le ossa umane e i resti mortali (assimilabili) devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportanti i dati identificativi del defunto.

TITOLO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 29 – Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri comunali, fatti salvi i casi previsti dagli articoli 101 e seguenti del DPR 10/09/90 n. 285, previa le necessarie autorizzazioni e deliberazioni.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali, nonché delle cappelle private familiari e delle tumulazioni, spettano al Sindaco, come disciplinato dagli artt. 22 e ss. del DPR 285/1990, che le esercita avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune e/o dell'eventuale gestore, nonché dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale incaricato dal Comune e/o dall'eventuale gestore del cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune, o al gestore a cui le abbia affidate, le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81⁵ del D.P.R. 285/1990, consistenti nell'assicurare il servizio di custodia e la tenuta dei registri contenenti qualsiasi tipo di informazione atta ad individuare il defunto, il tipo di sepoltura e la sua collocazione.
5. Per quanto attiene i depositi di osservazione e gli obitori si applicano le disposizioni di cui al Capo III del DPR 10/09/90 n. 285.

Art. 30 – Elenco e reparti dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, il Comune di Monterotondo provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero urbano in Via G. Mazzini;
 - b) Cimitero nuovo in Via Luigi Einaudi (loc. Monte del Prete)
2. Il Piano Cimiteriale Comunale (PCC) di cui al titolo IX individua graficamente i reparti in cui è suddiviso ognuno dei due cimiteri comunali.
3. Il Piano di cui al comma 2 può individuare reparti speciali, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal piano cimiteriale o ancora per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili.

Art. 31 - Ricevimento del feretro o delle urne presso il cimitero

1. Il Responsabile del Servizio di custodia o suo delegato, riceve i feretri, i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di resti ossei, di feti e di parti anatomiche, di ceneri, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio preposto trasmette al Responsabile del Servizio di custodia o al gestore del Servizio il prospetto dei funerali e degli arrivi previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il defunto deve essere sepolto.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

⁵ **Art. 81 D.P.R. 285/90**

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, unoda chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

4. Le salme che pervengono con oltre 30 minuti di ritardo dopo l'orario previsto, potranno essere ugualmente tumulate o inumate, ma per questa operazione verrà contestata al soggetto responsabile del trasporto una sanzione, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente comprovati. In caso l'operazione non possa essere eseguita in caso di complessità o forte maltempo, la salma potrà essere provvisoriamente depositata presso la camera mortuaria del cimitero e tumulata nella mattinata del giorno lavorativo successivo.

Art. 32 - Camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria del cimitero, possono sostare i feretri che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppelliti.
2. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni; decorso tale periodo, si procederà d'ufficio nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 33 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per le stagioni invernale ed estiva, con provvedimento del Sindaco o suo delegato. Ne viene data comunicazione a mezzo di avvisi nelle bacheche all'ingresso i cimiteri e mediante pubblicazione sul sito internet comunale.
2. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima dell'orario stabilito.
3. I cimiteri comunali sono chiusi al pubblico un giorno a settimana.

Art. 34 - Disciplina dell'ingresso ai visitatori e circolazione veicolare

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi. E'consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. È vietato l'ingresso con biciclette non condotte a mano, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente dal Comune.
3. È vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore a dieci anni, quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 35 - Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - tenere un comportamento chiassoso o di disturbo per i visitatori;
 - fumare o consumare cibi o bevande;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - sfregiare i muri del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
 - collocare vasi, quadri o quant'altro che limiti lo spazio riservato al passaggio di visitatori;
 - piantare fiori ed arbusti ovvero collocare manufatti di qualsiasi genere al di fuori dell'area in concessione, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
 - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;

- esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
- svolgere qualsiasi attività commerciale;
- l'accattonaggio.

2. I divieti predetti, ove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà immediatamente diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire e, quando ne fosse il caso, verrà consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 36 - Reclami del pubblico

1. I reclami o le segnalazioni inerenti i servizi cimiteriali devono essere presentati al Comune di Monterotondo compilando apposito modulo disponibile presso i cimiteri e sul sito web istituzionale.

Art. 37 - Responsabilità verso terzi

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

TITOLO V – SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 38 - Disposizioni generali

1. La sepoltura all'interno dei cimiteri di salme, parti anatomiche od ossa umane non può essere eseguita in assenza della preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000.
2. A scelta dei familiari, la sepoltura può avvenire mediante deposizione in apposita fossa a terra (inumazione) oppure all'interno di opere murarie di idonee dimensioni e caratteristiche costruite dal Comune o dai concessionari di aree (tumulazione in loculo, ossario o cinerario).
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 39 - Inumazione

1. Ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura per la quale è prevista la stipula di una concessione e il pagamento del relativo canone secondo il vigente tariffario, il feretro è inumato in apposita fossa del campo comune o di mineralizzazione per la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.
2. Ogni fossa è assegnata d'ufficio e contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Le caratteristiche del suolo per i campi per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 68 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e come previsto dalle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. I feretri destinati all'inumazione devono essere in legno conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 40 – Tumulazione

1. Tutte le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui ai titoli XI e XII.
2. La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto. Essa consta nell'apertura del sepolcro, nella deposizione del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria, e nella chiusura del sepolcro stesso.
3. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato fatta salva la possibilità di tumulare urne cinerarie e cassette di resti ossei, nel rispetto del presente regolamento, della concessione e senza interferire con il feretro.
4. Negli ossari delle sepolture private possono essere tumulati in relazione alla capienza, cassette di resti ossei, urne cinerarie, ecc.
5. Le scelte relative ai commi 3 e 4 spettano esclusivamente al concessionario del loculo od ossario, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 5 presente regolamento circa l'ammissione nei cimiteri comunali.
6. Le urne aggiuntive potranno permanere non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente.
7. Le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza e alla tumulazione ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e devono essere effettuate alla presenza del personale addetto al cimitero.
8. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

9. Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, il Comune interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

10. Qualora non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 41 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo all'uopo individuato dal Comune, previo pagamento del canone stabilito e costituzione di un deposito cauzionale, secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

- a) quando è in corso di costruzione un sepolcro privato (tomba di famiglia o cappella) destinato ad accogliere il feretro;
- b) quando si devono effettuare lavori di ripristino e/o adeguamento in tombe o cappelle private;
- c) per assoluta indisponibilità di loculi per la tumulazione definitiva.

3. La durata del deposito provvisorio non può essere superiore a mesi 18, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi, ovvero fino alla definitiva sistemazione dei lavori, ove l'avente tiolo abbia ottenuto una proroga al compimento degli stessi.

4. Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta, i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi periodicamente e saldati all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ente Concedente e/o l'eventuale gestore.

8. Nel caso in cui in ogni singolo Cimitero non sia disponibile alcun tipo di sepoltura, la Giunta Comunale, mediante l'adozione di appositi atti, può concedere la tumulazione provvisoria in loculi liberi, già concessi a viventi.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dall'inumazione o, comunque, dopo la scadenza del termine della relativa concessione e possono aver luogo in qualunque mese dell'anno.
2. I soggetti aventi titolo se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza, di igiene e della privacy e rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva e adeguata pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e all'ingresso del cimitero comunale, con un congruo preavviso prima dell'avvio delle attività.
4. I resti ossei, derivanti dalla completa mineralizzazione della salma, saranno raccolti e collocati nell'ossario comune a meno che, coloro che vi abbiano interesse, allo scadere della concessione o nel periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 3, presentino apposita istanza per ricollocarle in altra sepoltura
5. Il trattamento ordinario dei resti mortali non completamente mineralizzati consiste nella re-inumazione degli stessi.
6. Per i resti mortali da re-inumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di re-inumazione viene stabilito in:
 - cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
7. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti collocati sopra la tomba saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di mesi sei, trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune il quale potrà disporre anche per l'avviamento a dismissione.
8. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del defunto esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro.
9. E' compito del necroforo stabilire se un cadavere è completamente mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 43 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - per trasporto in altra sepoltura;
 - per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dell'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - dal 1° maggio al 30 settembre;
 - quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità Sanitaria competente dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Ove trattasi di esumazione di salme decedute da meno di due anni, necessita comunque il nulla osta dell'Autorità Sanitaria.

4. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica sono eseguite dal necroforo.

5. Le esumazioni straordinarie, di cui al precedente comma 1 sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dai Servizi cimiteriali, previo versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria, ovvero dal gestore.

6. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Art. 44 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza del termine della relativa concessione e possono aver luogo in qualunque mese dell'anno.

2. I soggetti aventi titolo se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza, di igiene e della privacy e rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva e adeguata pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e all'ingresso del cimitero comunale, con un congruo preavviso prima dell'avvio delle attività.

4. I resti ossei, derivanti dalla completa mineralizzazione della salma, saranno raccolti e collocati nell'ossario comune a meno che, coloro che vi abbiano interesse, allo scadere della concessione o nel periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 3, presentino apposita istanza per ricollocarle in altra sepoltura.

5. Il trattamento ordinario dei resti mortali non completamente mineralizzati consiste nel trasferimento per successiva inumazione in fossa nell'apposito campo "indecomposti" individuato dal Piano regolatore Cimiteriale, prioritariamente del Cimitero nel quale è avvenuta l'estumulazione.

6. In assenza di individuazione ovvero in caso di indisponibilità di spazi nel campo "indecomposti" di entrambi i cimiteri comunali, al fine di consentire il regolare svolgimento delle estumulazioni ordinarie, si procederà all'avvio a cremazione, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 130 del 30 marzo 2016⁶.

7. Per i resti mortali da inumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e per salme tumulate da oltre venti anni;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copri tomba od altri ornamenti collocati sopra la tomba saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di mesi sei, trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune, il quale potrà disporre anche per l'avviamento a dismissione.

9. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del defunto esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro.

⁶ **Art. 3 comma 1 Legge 130/2001**

(...) b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalita':

(...) 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

(...) g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilita', dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

10. E' compito del necroforo stabilire se un cadavere è completamente mineralizzato al momento dell'estumulazione.

Art. 45 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione ventennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- per trasporto in altra sepoltura;
- per cremazione.

2. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica sono eseguite dal necroforo.

3. Le estumulazioni straordinarie, di cui al precedente comma 1 sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dai Servizi cimiteriali, previo versamento della tariffa prevista per il servizio di estumulazione straordinaria, ovvero dal gestore.

4. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

5. In caso di estumulazioni straordinarie, l'eventuale periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è fissato in dieci anni.

6. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

7. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.

8. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 46 – Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1 Il Comune e/o il gestore comunicano l'avvio e le modalità circa le operazioni di esumazione e/o estumulazione mediante apposito avviso affisso all'ingresso dei cimiteri e sul sito web del Comune di Monterotondo.

2 Su ogni singola sepoltura in concessione, prossima alla scadenza, viene affisso preventivamente apposito avviso o, in alternativa, viene inviata al concessionario un apposito preavviso di scadenza del contratto di concessione.

3. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito delle operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinaria, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune di cui agli articoli 42 e 44 relativi alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

Art. 47 – Raccolta dei resti ossei

1. I resti ossei derivanti da ciascuna esumazione o estumulazione promossa d'ufficio sono raccolti in idonei contenitori collocati provvisoriamente per un anno in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione degli aventi diritto qualora volessero provvedere alla cremazione o a una loro collocazione in ossario.

2. Decorso un anno dall'esumazione o estumulazione, in mancanza di disposizioni da parte degli aventi diritto, le ossa vengono definitivamente deposte nell'ossario comune.

Art. 48 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti ed eventualmente rinvenuti, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, inviando comunicazione agli aventi causa, ove noti.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno entrare nel patrimonio disponibile del Comune.

TITOLO VII – CREMAZIONE – URNE CINERARIE E CELLETTE

Art. 49 – Impianto crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto crematorio per la sua eventuale costruzione si osserveranno le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

Art. 50 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso ed è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 130 del 30.03.2001 e dall'art.2 lett.a) del Regolamento comunale per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2007, in seguito "Regolamento comunale per la cremazione".
2. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett.a.
4. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
6. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
7. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 51 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona defunta e all'esterno deve recarne il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
2. A richiesta degli aventi titolo e in base al tipo di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita sepoltura, salvo si disponga per la collocazione in altro tipo di sepoltura privata o per l'affidamento o per la dispersione delle ceneri.

Art. 52 – Conservazione delle urne all'interno dei cimiteri comunali

1. L'urna cineraria può essere tumulata, previo pagamento della relativa tariffa, in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di feretro.
3. La durata della tumulazione, in celletta individuale o collettiva, è quella prevista dal successivo art. 71; in sepoltura di famiglia o loculi, è prevista fino allo scadere del periodo concessorio.
4. L'urna cineraria può essere inumata in area cimiteriale; in tal caso l'urna deve essere composta da materiale biodegradabile, in quanto l'inumazione ha il fine di consentire una lenta dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
5. La durata dell'inumazione dell'urna è prevista in 5 anni rinnovabili per una sola volta.
6. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 45 di lunghezza e cm. 35 di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
7. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
8. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune.

Art. 53 – Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, all'ufficiale di stato civile presso il comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
3. Con il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, deve essere sottoscritto un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna e nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservata presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio di stato civile che autorizza l'affidamento.
4. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune che ha autorizzato l'affidamento.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
6. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.

Art. 54 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà espressa dal defunto o manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
2. La dispersione è autorizzata nel rispetto della legge n. 130 del 30.03.2001 e del Regolamento comunale per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 7/2009, ed è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area eventualmente destinata all'interno dei cimiteri comunali, come previsto dal PRC;
 - b) in montagna, collina e altre aree pubbliche, a distanza di oltre 200 metri dai centri e insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
 - e) nei fiumi a distanza di oltre 200 metri dalla foce;
 - f) in aree private.
3. Sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali. La dispersione delle ceneri può avvenire o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario
4. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

TITOLO VIII - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 55 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) di cui al Capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è lo strumento attraverso il quale il Comune stabilisce la pianificazione del proprio sistema cimiteriale in relazione ai fabbisogni di sepoltura programmati nell'arco dei vent'anni successivi all'adozione del piano stesso nonché la disciplina e l'organizzazione delle funzioni all'interno dei cimiteri.
2. La ricettività e lo sviluppo dei cimiteri comunali, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepoltura e la rotazione delle stesse, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono disciplinati da tutti gli elaborati documentali e grafici come previsti dal DPR 285/90 che costituiscono il piano stesso.
3. Il PRC e le relative norme tecniche sono sottoposti a revisione periodica almeno quinquennale al fine di garantire il suo adeguamento alle esigenze sopravvenute e/o alla diversa programmazione adottata dal Comune anche in relazione agli intervenuti rapporti di concessione cimiteriale tenendo conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - della ricettività delle strutture esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - dell'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratiche funerarie e relativi fabbisogni;
 - della necessità di creare maggiore disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero delle tombe abbandonate;
 - dell'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale;
 - della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori oltre che di prevedere adeguati impianti idrici e servizi igienici;
4. Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 285/1990.

Art. 56 – Costruzione e ornamentazione di cappelle in aree in concessione

1. Per la costruzione di cappelle da realizzarsi su suolo cimiteriale, a carico e spese del concessionario, si rinvia all'apposito regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2013 e successive modifiche e integrazioni, ovvero alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Dirigente del Servizio tecnico comunale preposto secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/01.
3. Il provvedimento è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di **dodici mesi** dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
4. Le domande per la costruzione di cappelle, in regola con l'imposta di bollo, devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, al loro collegamento, nonché disegni e calcoli delle strutture sottoscritti da tecnico abilitato. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
5. Per il rilascio del provvedimento autorizzativo è dovuto il corrispettivo indicato dall'ufficio tecnico comunale.

6. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

7. All'atto della presentazione del progetto e della richiesta di permesso a costruire per la costruzione di cappella, il richiedente deve prestare cauzione come garanzia della realizzazione del manufatto di sepoltura.

8. La cauzione può anche essere prestata mediante deposito presso l'ufficio tecnico comunale di fideiussione bancaria di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.

9. Il comune trattiene la cauzione versata nei seguenti casi:

a) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga;

b) se le sepolture realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato.

10. La cauzione viene svincolata con provvedimento del dirigente, su domanda dell'interessato, successivamente alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità del manufatto.

Art. 57 – Norme tecniche e di sicurezza

1. Tutte le costruzioni all'interno dei cimiteri comunali, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, igiene ed antisismica, devono tener conto degli spazi necessari affinché le operazioni di movimentazione dei feretri possano avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Dlgs 81/2008 con particolare riferimento alla necessità di utilizzare, ove necessario, appositi macchinari per lo spostamento di carichi in occasione delle operazioni di tumulazione e/o estumulazione.

2. Il progetto dei manufatti deve prevedere, in apposito elaborato grafico, la verifica di quanto previsto al precedente comma 1.

3. Nel caso di manufatti realizzati da privati esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento che non rispettino le condizioni di cui ai commi precedenti, è facoltà del Comune chiederne l'adeguamento ovvero attribuire al concessionario i maggiori oneri derivanti dall'utilizzo di sistemi specifici a tutela degli operatori.

4. Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme allegate al piano regolatore cimiteriale, gli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90, la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 58 – Ornamentazione e manutenzione di cappelle e tombe costruite dal Comune

1. Nel rispetto del presente regolamento, delle norme tecniche del PRC e del progetto approvato dal Comune, sono a carico del concessionario tutte le opere di completamento del manufatto oggetto di concessione (fornitura e posa in opera di rivestimenti, lapidi, scritte ed epigrafi, ecc) previa comunicazione, segnalazione o autorizzazione di cui al D.P.R. 380/01 e successive modificazioni e integrazioni da presentare allo sportello unico dell'edilizia.

Art. 59 – Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune

1. Su ogni fossa nei campi comuni è apposto un cippo, fornito e posizionato dal Comune o dal gestore, sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte.

2. A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche tecniche di cui al PRC.

Art. 60 – Ornamentazione di loculi, loculi-ossario e nicchie cinerarie.

1. La chiusura del loculo, a carico del Comune e compresa nel costo della tumulazione, è realizzata con mattoni pieni ad una testa intonacati lato esterno o con lastra di c.a. vibrato o con altro materiale che ha le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica (art 76 del DPR 285/90).
2. Il rivestimento marmoreo della chiusura dei loculi, dei loculi-ossario e delle nicchie cinerarie nonché ogni altro elemento decorativo o di arredo sullo stesso (lampada votiva, portafoto, portavaso ed eventuale epigrafe, incisione dei dati del defunto), in osservanza delle norme tecniche del PRC, sono a carico del concessionario secondo quanto previsto all'articolo successivo.
3. In caso di loculi oggetto di concessione in vitae e non occupati, è obbligo del concessionario provvedere alla chiusura provvisoria del manufatto assegnato nonché di provvedere al decoroso mantenimento dello stesso, pena la decadenza della concessione secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. E' vietato manomettere senza autorizzazione la struttura del loculo o della nicchia oggetto della concessione ovvero unificare le lastre di chiusura e/o di rivestimento di loculi attigui o adiacenti.

Art . 61 - Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti

1. L'attività di fornitura e posa in opera di lapidi, epigrafi ed arredi funebri, in quanto attività commerciale, è svolta in regime di libera concorrenza da tutti i soggetti autorizzati ed accreditati secondo la normativa di settore.
2. Le attività e le opere di cui al comma precedente dovranno essere autorizzate dal Comune ovvero dall'eventuale gestore affidatario dei servizi cimiteriali e dovranno obbligatoriamente rispondere alle norme dimensionali e costruttive previste nel presente Regolamento e nelle Norme tecniche allegate al Piano Regolatore cimiteriale.
3. Per cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive e di altri materiali facilmente deteriorabili e alterabili.

Art. 62 – Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o di collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i manufatti circostanti.
2. La messa a dimora di piante e fiori ornamentali è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del cimitero, su domanda dell'interessato.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento qualora le piante arrechino danno o siano di pregiudizio alle sepolture confinanti o ai passanti o per specifiche ragioni di pubblico interesse.
4. Sulle sepolture in campo comune di mineralizzazione e sulle sepolture in concessione decennale, ai margini dei campi non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.
5. Nelle tombe la messa a dimora delle piante ornamentali è ammessa esclusivamente nell'area data in concessione.
6. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando presentino aspetto indecoroso.

Art. 63 – Obbligo di manutenzione delle sepolture

1. Il concessionario di ogni sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo.
2. Qualora venga accertato che una sepoltura necessiti di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro un congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

TITOLO IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 64 – Servizio di illuminazione votiva

1. Le modalità di erogazione e gestione del servizio di illuminazione votiva sono oggetto di apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, mentre le tariffe relative a carico dell'utenza sono determinate dalla Giunta Comunale e aggiornate annualmente in relazione agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

TITOLO X - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 65 – Ufficio Servizi Cimiteriali

1. I servizi cimiteriali comunali sono attribuiti a un Dirigente che esercita le proprie funzioni di gestione per il tramite di un responsabile con la qualifica funzionale prevista nella dotazione organica.

2. Sono compiti specifici dell'Ufficio Servizi cimiteriali disporre e vigilare:

- a) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale contenute nel presente regolamento;
- b) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro;
- c) sul rispetto delle convenzioni con le autorità ecclesiastiche per i servizi religiosi all'interno del cimitero;
- d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
- e) sulla gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali.

Art. 66 – Custodia dei cimiteri e personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 52 del DPR n. 285/1990, tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile di tale servizio, per ogni cadavere ricevuto, deve ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e deve iscrivere quotidianamente in un apposito registro le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e le variazioni avvenute a tali operazioni.

3. Sono compiti specifici del Responsabile del servizio di custodia e del personale addetto:

- a) garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli d'ingresso del cimitero secondo l'orario stabilito;
- b) garantire durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e delle sale connesse, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;

- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, alla direzione;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- l) gestire le operazioni riguardanti le traslazioni di cadaveri o di resti mortali, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- m) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
- n) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 59 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali.
- o) curare la compilazione del registro delle sepolture di cui all'art. 8 del presente regolamento e trasmettere periodicamente al responsabile dei Servizi cimiteriali di cui all'art. 65 il registro completo dell'elenco delle operazioni svoltesi all'interno dei cimiteri comunali.

2. Sono di specifica competenza dell'addetto/operatore cimiteriale/necroforo, adeguatamente formato, tutte le movimentazioni e le attività connesse all'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e cremazione.

Art. 67 – Doveri generali del personale in servizio presso il cimitero

1. Il personale in servizio presso il cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:

- a) vestire in servizio in condizioni decorose e mantenere un comportamento dignitoso;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
- c) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il cimitero per spogliatoi e docce;
- d) fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:

- a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
- c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Tutti gli operatori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica e ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO XI - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 68 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

1. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia:

- a) l'autorizzazione al seppellimento nei cimiteri comunali (inumazione o tumulazione) previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- b) l'autorizzazione alla cremazione di cadavere, di nato morto, dei fenomeni cadaverici trasformativi o delle ossa;
- c) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri comunali;
- d) l'affidamento dell'Urna cineraria.

2. L'ASL territorialmente competente autorizza:

- a) l'inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
- b) l'inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

3. Il competente servizio del Comune o il concessionario autorizza:

- a) l'autorizzazione al trasporto funebre di cui al TITOLO III del presente regolamento
- b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- c) la tumulazione delle salme autorizzate al seppellimento;
- d) la traslazione di feretri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa o ceneri all'interno dei cimiteri comunali;
- e) ogni altra operazione cimiteriale o attività o interventi da realizzare all'interno dell'area dei cimiteri comunali.

Art. 69 – Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso a tempo determinato:

- a) le aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati o campi di inumazione per famiglie e collettività
- b) i loculi per la tumulazione individuale costruiti dal Comune
- c) i loculi ossari per la tumulazione di resti ossei o cinerari costruiti dal Comune
- d) le cappelle di famiglia, le tombe e le edicole costruite dal Comune
- e) i loculi per deposizione provvisoria di salme

Art. 70 – Provvedimento concessorio – Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un manufatto o di un'area demaniale all'interno di un cimitero al fine di riporvi le proprie spoglie o quelle dei suoi familiari.

2. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal Comune, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente regolamento. In particolare, l'atto di concessione indica:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e l'eventuale possibilità di rinnovo;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/i;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza di cui al presente regolamento;

- i termini entro i quali apporre la lapide ovvero eseguire i lavori (in relazione al tipo di manufatto concesso)
3. Il provvedimento dirigenziale di assegnazione viene emanato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto, conseguentemente è sottoscritto l'atto di concessione cimiteriale.
4. In caso di concessioni di loculi e loculi ossario al momento del decesso, l'ufficio preposto provvederà alla preassegnazione del loculo, previa acquisizione del pagamento e secondo i criteri di assegnazione stabiliti dal presente regolamento. Successivamente l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà alla formale assegnazione e sottoscrizione della relativa concessione.
5. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
6. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, i diritti di segreteria ed ogni altra spesa contrattuale.

Art. 71 – Durata delle concessioni, decorrenza e rinnovo

1. La durata delle concessioni cimiteriali in funzione della tipologia di sepoltura è la seguente:
- a) aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati o campi di inumazione per famiglie/collettività: **99 anni**
 - b) loculi per la tumulazione individuale costruiti dal Comune: **30 anni**
 - c) loculi ossari per la tumulazione di resti ossei o cinerari costruiti dal Comune: **50 anni**
 - d) cappelle di famiglia, tombe ed edicole costruite dal Comune: **99 anni**
 - e) loculi per deposizione provvisoria di salme come da articolo 51 del titolo VI del presente regolamento,
2. Tutte le concessioni di cui al comma precedente decorrono dalla data di sottoscrizione o, in sua mancanza, dalla data di sepoltura.
3. In caso di concessione in vita di loculi o loculi ossari il periodo indicato al comma 1 inizierà a decorrere dal momento della tumulazione e, di conseguenza, la durata della concessione sarà variabile. Al momento della sottoscrizione della concessione sarà corrisposto esclusivamente l'importo dovuto per l'occupazione trentennale ovvero il valore della concessione ordinaria. Prima della tumulazione dovrà essere versata la rata di saldo pari a 1/30 della tariffa pagata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi intercorrente tra la data di sottoscrizione della concessione e la data di tumulazione.
4. Le concessioni novantanovennali possono essere rinnovate per una volta sola, per un uguale periodo, entro tre mesi successivi alla scadenza, previo pagamento del canone vigente all'atto del rinnovo. Il rinnovo può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario.
5. Le concessioni di loculi non sono rinnovabili, fatta salva la possibilità di richiedere la sottoscrizione di una nuova concessione di durata decennale in luogo dell'inumazione in campo di mineralizzazione. In tal caso le spese per la verifica di tenuta del feretro e ri-tumulazione sono a carico del richiedente.
6. Scaduti i termini delle concessioni, compreso gli eventuali rinnovi, le sepolture torneranno nella disponibilità del Comune e potranno essere riassegnate.

Art. 72 - Diritto d'uso di loculi e loculi ossario

1. La concessione dei loculi comunali per tumulazione individuale e dei loculi ossario è ammessa esclusivamente a seguito del decesso della persona cui è destinata.
2. In deroga a tale disposizione e fatta salva la disponibilità di loculi, può essere disposta la concessione dei loculi *ante mortem* da assegnare con le modalità stabilite nel presente regolamento.

3. La concessione dei loculi e dei loculi ossario è nominativa e pertanto può essere destinata esclusivamente alla sepoltura della salma o dei resti mortali o delle ceneri indicata dal richiedente o, nel caso di concessione *ante mortem* ai soggetti espressamente indicati nella concessione.
4. Nei loculi è consentita, fino allo scadere del periodo concessorio e previa corresponsione dell'ulteriore canone, oltre alla tumulazione del feretro, anche la deposizione di urne cinerarie o cassette ossario, esclusivamente di parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali fino al secondo grado. Analogamente, e alle stesse condizioni, nei loculi ossario è consentita la deposizione di massimo due urne.
5. Il diritto di sepolcro non può essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere in alcun modo ceduto a soggetti diversi da quelli indicati negli atti di concessione.

Art. 73 - Diritto di sepolcro in cappelle e tombe di famiglia

1. Ai sensi dell'art. 90 comma 2 del DPR 285/1990 nelle aree in concessione, i privati o gli enti, possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività secondo le prescrizioni del piano regolatore cimiteriale.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto), fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado e dalle persone conviventi e coabitanti legate da vincoli affettivi col concessionario come meglio precisato all'art. 10 del presente regolamento.
4. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i coabitanti legati da vincoli affettivi, il diritto alla tumulazione è dichiarato dal concessionario all'atto della concessione, o successivamente in qualsiasi momento, e trasmesso al Comune che autorizza il seppellimento.
6. In assenza di dichiarazione del concessionario premorto, lo stato di coabitazione e di legame affettivo che dà diritto alla tumulazione può essere dichiarato nelle forme di legge dal coabitante legato al concessionario da vincoli affettivi: in questo caso, i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal coabitante medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro da parte del coabitante.
7. Per i collaterali e gli affini, il diritto d'uso del sepolcro è dichiarato dal titolare della concessione, come pure la condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario, che può estendere ad altre persone il diritto d'uso del sepolcro, all'atto della concessione, o in qualsiasi momento.
8. Tutte le dichiarazioni rese vengono trasmesse, al Comune che autorizza il seppellimento.
9. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i congiunti, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione.
11. Gli aventi diritto a subentrare nella titolarità della concessione, debbono designare un rappresentante, scelto tra essi, che assume l'onere della conservazione del sepolcro e può integrare i titolari del diritto di sepoltura nel medesimo, fermi restando i diritti derivanti dall'originario rapporto concessorio, e fino alla naturale scadenza del medesimo.
12. Uno o più concessionari subentranti possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura: in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura a favore degli altri aventi diritto, restando unica la concessione fino alla naturale scadenza.

TITOLO XII - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 74 – Criteri generali per l’assegnazione delle sepolture

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali avviene a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone defunte, a seconda che si tratti di cadavere, resti ossei o ceneri.
2. Ai fini del rilascio della concessione cimiteriale è necessaria la preventiva verifica dei requisiti di accesso al cimitero di cui all’art. 5 del presente regolamento che dovranno essere posseduti dal defunto in caso di tumulazione in loculo o loculo ossario oppure dal richiedente in caso di concessione di aree o manufatti sepolcrali per famiglie e collettività.
3. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Le assegnazioni seguono l’ordine progressivo di arrivo delle richieste pervenute attraverso idonea procedura telematica, secondo le informazioni rese disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo.

Art. 75 – Criteri di assegnazione delle fosse a terra nei campi di inumazione

1. All’assegnazione delle fosse nei campi di inumazione si procede d’ufficio secondo la disponibilità in ordine progressivo di numerazione delle fosse, con precedenza ai campi di inumazione del cimitero di Via Einaudi.

Art. 76 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. L’assegnazione di loculi, loculi ossari e nicchie cinerarie avviene seguendo l’ordine numerico o alfabetico dei settori e dei blocchi progressivamente, dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra.
2. L’ufficio che provvede alla preassegnazione avrà a disposizione gli elenchi dei loculi e loculi ossario distinti per cimitero e blocchi. In caso di piu’ istanze di tumulazione da effettuarsi nello stesso giorno, si terrà conto della data e dell’ora di decesso.
3. I richiedenti potranno scegliere il cimitero di tumulazione. L’assegnazione avverrà secondo l’elenco relativo al cimitero indicato.
4. Le assegnazioni del primo semestre dell’anno avverranno, esclusivamente secondo gli elenchi forniti dall’ufficio Servizi Cimiteriali e redatti secondo i criteri di cui al punto 1 alla data del 30 novembre dell’anno precedente, le assegnazioni del secondo semestre saranno effettuate con l’aggiornamento degli elenchi al 30 maggio dello stesso anno.
5. In deroga all’ordine di assegnazione sopra elencato, in caso di disponibilità, potrà essere assegnato il loculo o loculo ossario adiacente a quello del coniuge o degli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 2° grado.

Art. 77 – Criteri di assegnazione di aree per costruzione di cappelle e tombe di famiglia.

1. In attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale, l’ufficio concessioni cimiteriali predispone un avviso aperto per l’assegnazione periodica delle aree disponibili per la costruzione di cappelle o di tombe da parte dei privati interessati.
2. Possono richiedere concessione di area per tomba o cappella coloro i quali non siano già concessionari, rispettivamente, di tomba o cappella in uno dei due cimiteri comunali e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.
3. Ciascun richiedente può presentare domanda di assegnazione di una sola area per tomba o cappella. In tale caso è fatto obbligo all’assegnatario di provvedere alla costruzione del manufatto secondo le caratteristiche previste dal PRC e dalle norme tecniche.

4. Nell'avviso di cui al comma 1 viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili.
5. L'esito delle procedure di assegnazione viene reso noto tramite pubblicazione all'albo cimiteriale anche ai fini dell'aggiornamento degli spazi disponibili ed è notificato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione.
6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
7. Le aree sono assegnate evitando di creare interruzioni di sequenza lungo i fronti dei campi.
8. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare il Permesso di costruire entro il termine di cui all'art. 56 del presente regolamento, pena la decadenza di cui all'art. 88 del presente regolamento.
9. Nel caso in cui il numero delle richieste annue sia inferiore a 1/5 dei posti disponibili si potrà provvedere, previa deliberazione della giunta comunale, all'assegnazione delle aree anche ai non residenti

Art. 78 - Criteri di assegnazione di cappelle, edicole e tombe realizzate dal Comune.

1. In attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale o qualora si verificasse la disponibilità, l'ufficio concessioni cimiteriali predispone un avviso di assegnazione di cappelle tombe o edicole costruite dal Comune o nella disponibilità dello stesso secondo la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 79 – Concessione loculi in vita.

1. L'assegnazione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda non è consentita, in quanto la concessione dei loculi comunali per tumulazione individuale e dei colombari è ammessa esclusivamente a seguito del decesso della persona cui è destinata.
2. In deroga a tale disposizione e fatta salva la disponibilità straordinaria di loculi, può essere disposta la concessione dei loculi *ante mortem* purchè i destinatari della concessione siano, al momento della richiesta, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento e abbiano compiuto 70 anni di età.
3. Il richiedente dovrà coincidere con il concessionario del loculo e pertanto potrà essere effettuata una sola richiesta, fatta salva la possibilità di ottenere due posti adiacenti nel caso di coniugi, a condizione che il coniuge richiedente sia in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.
4. L'accertamento della disponibilità straordinaria di loculi da parte dell'ufficio servizi cimiteriali, in coerenza con le previsioni del PRC, nonché l'eventuale avvio delle procedure di assegnazione dei loculi in vita, avviene previo apposita Deliberazione di Giunta Comunale.
5. La successiva procedura per la concessione di loculi in vita avviene tramite la pubblicazione di un avviso pubblico nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 74 del presente regolamento. Alla scadenza del termine dell'avviso pubblico, i loculi residui saranno concessi secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 76 del presente regolamento.

Art. 80 – Avvicinamento di coniugi, conviventi *more uxorio* e parenti entro il 2° grado

1. Nel caso in cui il loculo assegnato con le modalità di cui all'art. 76 sia adiacente ad altro loculo libero è possibile richiedere l'assegnazione dello stesso per la ritumulazione del coniuge, convivente *more uxorio* o parente entro il secondo grado in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, sarà sempre possibile procedere all'avvicinamento del coniuge o degli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 2° grado, nel caso in cui si renda disponibile il loculo o loculo ossario adiacente.
3. È consentito nei limiti del presente regolamento e delle disponibilità, l'avvicinamento delle salme dei coniugi, dei conviventi *more uxorio* e dei parenti entro il secondo grado.
4. La procedura di cui al presente articolo comporta la contestuale rinuncia alla precedente sepoltura disciplinata dall'art. 83 del presente regolamento.

Art. 80bis – Concessione loculi “combinati”

1. Fatta salva la disponibilità straordinaria di loculi, la Giunta Comunale potrà destinare una parte di questi, sia che siano provenienti dalle operazioni di estumulazione, che da nuove costruzioni, al ricongiungimento di salme, unite da vincoli di parentela entro il secondo grado, poste nello stesso cimitero o in cimiteri diversi.
2. L'Amministrazione contestualmente alla assegnazione, dovrà predisporre un nuovo contratto di concessione, per anni 30 (trenta) con decorrenza dalla firma del contratto.
3. I loculi oggetto della traslazione delle salme, verranno rimborsati agli interessati con la stessa modalità prevista dall'art. 83 del presente regolamento.
4. Il costo dei loculi, detti combinati, sarà quello vigente al momento della stipula del contratto.
5. Il responsabile delle attività cimiteriali, avviserà la cittadinanza per mezzo di idonee comunicazioni.
6. Il criterio dell'assegnazione farà riferimento esclusivo alla data della protocollazione della domanda.
7. L'assegnatario sceglierà il posizionamento del loculo combinato.
8. Il periodo per tali operazioni è fissato in mesi tre, a decorrere dal momento dell'avvenuto avviso pubblico, al termine del quale, i loculi residui verranno dati in concessione ai sensi dell'art. 76 del regolamento.

TITOLO XIII – CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI E RIMBORSI

Art. 81 – Scadenza o mancato rinnovo della concessione

1. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione del defunto, resti o ceneri, vi provvede direttamente l'ufficio preposto nell'ambito delle procedure di esumazione ed estumulazione ordinaria di cui agli articoli 42 e 44 del presente regolamento.

Art. 82 - Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione, anche parziale, del cimitero.
2. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione, da effettuarsi a cura e spese del comune.
3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali trasferiti nel nuovo cimitero e quelle per il trasporto, se curato da impresa di pompe funebri scelta privatamente, sono tutte a carico dei concessionari.

Art. 83 - Rinuncia ai loculi e loculi ossario per traslazione o immediata ritumulazione

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione individuale può essere in ogni tempo oggetto di rinuncia, sempreché non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione o estumulazione di feretro, di resti ossei o di ceneri per la traslazione in altro cimitero, in fossa comune o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del feretro, dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura in concessione all'interno del cimitero comunale, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con la stipulazione di un nuovo contratto e il pagamento del canone vigente all'atto della stipula.
4. Per i loculi singoli a scadenza trentennale, spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto il rimborso di una somma pari ad 1/30 della tariffa in vigore al momento della tumulazione per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione.
5. Per i loculi ossario a scadenza cinquantennale, spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto il rimborso di una somma pari ad 1/50 della tariffa in vigore al momento della tumulazione, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione.
6. Per le richieste di rinuncia di loculi o loculi ossario concessi in vita il rimborso sarà calcolato come ai punti precedenti.
7. In ogni caso i rimborsi saranno dovuti solo se il richiedente è in regola con i versamenti e i pagamenti per l'assegnazione del loculo o loculo ossario oggetto di rinuncia.

Art. 84 – Rinuncia a concessione di aree per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia rimaste libere

1. La concessione di aree libere può essere oggetto di rinuncia, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione o all'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. Per concessioni della durata di 99 anni spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto, il rimborso di una somma pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Art. 85 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione di cappelle o tombe di famiglia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree parzialmente o totalmente costruite con oneri e spese a carico del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Per concessioni della durata di 99 anni, il valore di rimborso per la restituzione dell'area è pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
3. In caso di parziale costruzione di cui al punto 1 lettera a) per accedere al rimborso di cui al punto precedente l'area dovrà essere riconsegnata libera da ogni materiale e costruzione.
4. In caso di manufatto interamente costruito di cui al punto 1 lettera b), previa valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sarà dovuto il minore tra l'importo calcolato con le modalità di cui al punto 2 e 3 del presente articolo e il valore del manufatto che entrerà nella piena proprietà del comune all'atto di rinuncia.
5. L'accettazione alla rinuncia è subordinata all'esito delle verifiche tecniche effettuate dal competente Ufficio tecnico comunale di cui al precedente punto 4.
6. In caso di esito negativo i Servizi cimiteriali comunicheranno il diniego ai richiedenti e resteranno valide le condizioni originarie di concessione.

Art. 86 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dall'amministrazione comunale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dall'amministrazione comunale, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. Per concessioni della durata di 99 anni, spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto, il rimborso di una somma pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della concessione, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
4. L'accettazione alla rinuncia e la conseguente retrocessione del manufatto avverrà solo previa verifica positiva sullo stato di manutenzione effettuata dall'Ufficio tecnico Comunale.

Art. 87 - Revoca

1. È in facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal dirigente con provvedimento motivato.
3. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero.
4. In caso di indisponibilità di sepolture equivalenti sarà valutata una diversa collocazione anche in base al tempo trascorso dalla prima tumulazione.
5. Sono a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
6. L'avvio del procedimento di revoca, salvo casi di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi almeno trenta giorni prima della sua emanazione. In caso di irreperibilità si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio indicando il giorno stabilito per la traslazione delle spoglie mortali comunque non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione.
7. L'avviso dell'avvio del procedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate e nell'apposita sezione dell'albo cimiteriale.

8. La revoca della concessione non dà diritto ad alcun rimborso fatto salvo l'obbligo di provvedere all'indennizzo del pregiudizio in danno eventualmente riconosciuto.

Art. 88 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) per le tombe e cappelle di famiglia in caso di estinzione della famiglia.
2. La pronuncia sulla decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo se reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio per la durata di almeno trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato, con il quale si dispone contestualmente la traslazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, stabilendone la collocazione in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.
5. La decadenza della concessione non dà diritto ad alcun rimborso.

TITOLO XIV – REGISTRI E FASCICOLI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 89 - Registro delle concessioni cimiteriali, scadenziario e schedario dei defunti

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto il registro informatico per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni cimiteriali e dei concessionari.
2. Il registro di cui al precedente comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
5. Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti presenti nella sepoltura in concessione;
 - e) canone di concessione versato, data di pagamento ed estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
6. E' tenuto anche lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e disporre nei termini le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie.
7. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente entro il 30 novembre l'elenco delle concessioni in scadenza.

TITOLO XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 90 - Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di imprese private a loro libera scelta che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività relativa.

Art. 91 - Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale

1. Tutte le imprese che operano nei cimiteri comunali per conto dei privati debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nel PRC.
2. Nella costruzione di cappelle o di tombe l'impresa incaricata deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
3. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
4. I materiali da costruzione (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; la direzione del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. E' vietato occupare spazi attigui all'area di lavoro senza l'autorizzazione della direzione del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo di cui al vigente tariffario.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce e qualsiasi altro tipo di materiale. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere collocate in zone appositamente individuate dalla direzione del cimitero e nascoste alla vista dei visitatori.
7. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato dal tariffario vigente.
8. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche e di sicurezza per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
9. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero o posti nei luoghi e nei modi indicati dalla direzione del cimitero, verificando che non vi siano resti ossei ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
10. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
11. Lungo i viali possono transitare i veicoli di larghezza tale da non causare danni a cose o a persone.
12. Il personale delle imprese o chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e in caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal responsabile del servizio di custodia ne viene disposto l'allontanamento.
13. Durante i lavori, il personale delle imprese è tenuto ad indossare, in modo ben visibile, il cartellino identificativo ed abiti consoni alla sacralità del luogo.

Art. 92 - Orari di lavoro per le imprese

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla direzione del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari comprovate esigenze tecniche.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Nei dieci giorni precedenti e nei dieci seguenti il giorno della commemorazione dei defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali in modo da ridurre al massimo le interferenze con i visitatori.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dalla direzione del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 93 - Vigilanza e collaudo di opere

1. Il responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche del PRC. Segnala inoltre eventuali anomalie agli uffici competenti (Ufficio Lavori pubblici per le strutture realizzate dal Comune, Ufficio edilizia privata per le strutture realizzate da privati) trasmettendo le proprie osservazioni al fine di consentire l'eventuale adozione dei provvedimenti necessari.

TITOLO XVI – ATTIVITA' DI POMPE FUNEBRI

Art. 94 - Requisiti all'esercizio dell'attività funebre

1. Per attività di pompe funebri è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento di salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L'attività di pompe funebri è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività.
3. L'autorizzazione, che dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale non può essere svolta all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 95 - Obblighi e divieti

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di pompe funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. E' vietato:
 - a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XVII - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 96 - Classificazione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti cimiteriali si distinguono in:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione, assi e resti delle bare utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, maniglie, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse;
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, della tumulazione od inumazione, rifiuti da offerte votive, rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili, interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
- c) rifiuti da sala autoptica.

Art. 97 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

- 1. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono condotti garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione, che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
- 2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente articolo devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
- 3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle bare.
- 4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri sono immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno del cimitero.
- 5. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
- 6. Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal comune, all'interno dell'area cimiteriale.
- 7. L'ufficio ambiente e gestione dei rifiuti ha l'onere di verificare la corretta tracciabilità dei rifiuti cimiteriali prodotti dal comune.

TITOLO XVIII – SANZIONI

Art. 98 - Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento).
2. Le attività sanzionabili e la relativa quantificazione e modalità di irrogazione della sanzione saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO XIX - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla legge n. 130/2001, al D.P.R. n. 254/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, relativamente alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel codice disciplinare vigente.

Art. 100 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Per le aree, i loculi e ogni manufatto che alla data di approvazione del presente regolamento risultino occupate senza che sia stato sottoscritto apposito atto di concessione dovrà essere attivata apposita procedura di regolarizzazione secondo quanto stabilito nel presente titolo.

Art. 101 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. La concessione di aree cimiteriali o manufatti è di carattere demaniale, pertanto la mancanza dell'atto concessorio comporta l'inesistenza di ogni diritto da essa derivante non essendo il pagamento del canone a costituire "titolo" bensì la stipula dell'atto.
2. Per le aree, i loculi e ogni manufatto che alla data di approvazione del presente regolamento risultino occupate senza che sia stato sottoscritto apposito atto di concessione, potrà essere attivata apposita procedura di regolarizzazione secondo quanto stabilito nel presente titolo.
3. In caso di mancata regolarizzazione le estumulazioni ordinarie saranno effettuate dal Comune decorsi 30 anni dalla prima tumulazione con le modalità stabilite all'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 102 – Norme transitorie aree per costruzione di tombe e cappelle di famiglia

1. Le aree già occupate da manufatti privati in assenza di atto di concessione dell'area ed edificati in data antecedente all'entrata in vigore del DPR n. 803 del 21/10/1975 saranno considerati in concessione perpetua. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del presente regolamento.

2. Le aree già occupate da manufatti privati in assenza di atto di concessione dell'area ed edificati in data successiva all'entrata in vigore del DPR n. 803 del 21/10/1975 potranno essere regolarizzate con la sottoscrizione della concessione. La durata della concessione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 71 del presente Regolamento, sarà calcolata sottraendo a 99 il numero di anni trascorsi dalla tumulazione della prima salma. Prima della sottoscrizione della concessione di cui sopra dovrà essere verificato l'eventuale pagamento delle somme dovute alla data di realizzazione del manufatto, attraverso valutazione di documenti prodotti dagli aventi titolo. In assenza dei suddetti documenti dovranno essere corrisposte le somme relative alla tariffa vigente al momento della sottoscrizione.

3. Nel caso in cui sia impossibile risalire alla data di edificazione/occupazione verrà considerata valida la data di tumulazione della prima salma.

4. Nei casi di cui al punto 1 e 2 il comune potrà attivare procedure per il reperimento del titolare e degli aventi diritto alla sepoltura che dovranno individuare e designare un rappresentante, scelto tra essi, che assume l'onere della conservazione del sepolcro come previsto dall'art. 73 del presente regolamento.

5. In deroga a quanto disposto dall'art. 73, in assenza di documentazione idonea, saranno considerati quali aventi diritto alla sepoltura i familiari del fondatore del sepolcro, da intendersi tali il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterali, gli affini, fino al 6° grado e le persone conviventi e coabitanti legate da vincoli affettivi. L'individuazione del fondatore del sepolcro dovrà essere documentata, in assenza di documentazione sarà individuato nella prima salma tumulata. Nel caso il fondatore del sepolcro sia ancora in vita, potrà provvedere a dichiarare espressamente gli aventi diritto alla tumulazione, in assenza di tale dichiarazione il diritto si intende esteso a tutti i familiari.

Art. 103 – Norme transitorie loculi e loculi ossario

1. I loculi già occupati da salme in assenza di atto di concessione potranno essere regolarizzati con la sottoscrizione della concessione. La durata della concessione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 71 del presente Regolamento, sarà calcolata sottraendo a 30 il numero di anni trascorsi dalla tumulazione della salma. Nel caso in cui la salma sia stata tumulata da oltre 30 anni, saranno attivate le procedure di cui all'art. 44 del presente regolamento. Prima della sottoscrizione della concessione di cui sopra dovrà essere verificato l'eventuale pagamento delle somme dovute attraverso valutazione di documenti prodotti dagli aventi titolo. In assenza dei suddetti documenti dovranno essere corrisposte le somme relative alla tariffa vigente al momento della sottoscrizione. Per la valutazione sulla validità e completezza dei pagamenti si farà riferimento alle tariffe risultanti da atti amministrativi formali. Nel caso di pagamento parziale si dovrà provvedere all'integrazione maggiorata degli interessi legali.

2. I loculi liberi e privi di atto di concessione, per i quali risultino documenti o attestazioni di prenotazione e pagamento della tariffa accordati dal comune o dal gestore, potranno essere regolarizzati con la sottoscrizione della concessione. Per la presente casistica potrà essere disposta la concessione *ante mortem* anche in assenza dei requisiti ivi indicati. Nella concessione dovrà essere espressamente indicato il nominativo del concessionario, esclusivo destinatario della sepoltura.

Art. 104 – Norme transitorie generali

1. Ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione potrà attivare procedure di avviso pubblico al fine di divulgare e rendere note le modalità di regolarizzazione.

2. In ogni caso l'amministrazione dovrà procedere alla regolarizzazione delle aree, dei manufatti e dei loculi e loculi ossario liberi e privi di concessione tramite apposizione di avviso all'Albo pretorio, all'albo cimitero-

riale e presso i cimiteri comunali dandone massima diffusione, per almeno 60 giorni. Decorsi i suddetti termini l'Amministrazione rientrerà nel pieno possesso dei manufatti e delle aree.

3. In caso di richiesta di restituzione o rinuncia per aree o manufatti privi di atto di concessione si dovrà preventivamente procedere alla regolarizzazione. E' fatta salva la possibilità di richiedere l'estumulazione della salma e in tal caso non sarà dovuto alcun rimborso.

4. Il rimborso per le aree e i manufatti regolarizzati sarà computato ai sensi degli articoli 83, 84 e 85. In caso di concessioni perpetue di aree il rimborso sarà pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia che, in assenza di ulteriori documenti, è stabilito dalla data di tumulazione della prima salma.

5. Per i loculi liberi privi di atto di concessione non è dovuto alcun rimborso.

6. In deroga a quanto disposto nell'art. 72, previa verifica del rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità, si potrà provvedere alla regolarizzazione delle urne cinerarie e/o cassette poste all'interno di loculi già precedentemente occupati. A tal fine sarà necessario integrare la concessione (ove esistente) ovvero provvedere ad inserire tale previsione nelle concessioni da regolarizzare, previo pagamento delle somme dovute. La durata della concessione dell'occupazione dovrà coincidere con quella della prima salma tumulata ovvero 30 anni. L'importo da corrispondere sarà paria 1/50 delle tariffe vigenti per i loculi ossario per ogni cassetta e anno di occupazione.

8. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno essere applicate anche per le ceneri da accogliere nel cimitero successivamente all'approvazione del presente regolamento nel caso in cui non siano disponibili loculi ossario da concedere nei cimiteri comunali.

Art. 105 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento ed entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di consiglio comunale, esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

APPENDICE 1 - DEFINIZIONI

Principali termini, espressioni e definizioni comprese nel presente regolamento

addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;

auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

autorizzazione al seppellimento o alla sepoltura: atto amministrativo rilasciato dall'Ufficiale di Anagrafe/Stato civile che precede l'accesso al cimitero comunale

autorizzazione al trasporto

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

avente titolo ad agire (o avente causa): persona fisica, ovvero più persone fisiche, che per successione legittima o testamentaria sono titolate ad agire in nome e per conto del defunto;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

camera mortuaria o deposito mortuario: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;

campo di inumazione: area adibita alle sepolture in fossa

cappella gentilizia: manufatto/piccolo ambiente, generalmente fuori terra, destinato alla sepoltura degli appartenenti ad una famiglia intesa come ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario, oppure appartenenti ad un ordine religioso, ad una congregazione, ad una confraternita;

cassetta ossario: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di ermeticità ed impermeabilità;

celletta cineraria o nicchia cineraria o cinerario: vano di piccole dimensioni destinato alla conservazione del contenitore di ceneri, ovvero dell'urna cineraria;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano o cassa per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

concessione (di sepoltura) cimiteriale: atto amministrativo con il quale Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale.

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

contenitore di resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

cripta o tomba: luogo interrato costruito per la sepoltura in loculi (tumulazione), con due o più posti e pietra tombale a chiusura

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario o per altre cause previste nel presente regolamento;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo o provvisorio: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi (o resti mortali): trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

epigrafe: iscrizione diretta a conservare o esaltare il ricordo di un defunto;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza temporale;

estumulazione: apertura di un loculo ed estrazione del feretro precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessate da fenomeni percolativi;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita alla scadenza naturale della concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza naturale della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato, per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria ;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;

familiare: vedi articolo 10 del regolamento

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

forno crematorio o impianto di cremazione: struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero: soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;**impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in fossa a terra;

irrintracciabilità o irreperibilità: si verifica quando quando il comune o il gestore del cimitero non dispongano, ai propri atti, i nominativi e gli indirizzi dei soggetti titolari della sepoltura

ius sepulchri: diritto ad essere tumulato nel sepolcro in concessione

loculo o tumulo o fornetto: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre e/o cimiteriale o necroforo: persona, adeguatamente formata, che effettua operazioni correlate all'attività funebre o cimiteriale;

ossa o resti ossei: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario o fossa comune: luogo destinato alla raccolta e alla conservazione indistinta di ossa;

parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità ovvero di interesse pubblico;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento della morte;

sepoltura: seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba: luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione o tumulazione

tomba di famiglia: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto funebre: trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in loculo, in ossario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

APPENDICE 2 - GRADI DI PARENTELA


La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. La legge attribuisce rilevanza fino al 6° grado di parentela.

Si definiscono:

- parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (es: genitore-figlio);
- parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es: fratelli o cugini)
- affinità, il legame che fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge

Il grado di affinità è lo stesso del grado di parentela che lega il soggetto (parente di uno dei coniugi) al coniuge stesso.

Il soggetto, nel caso di concessione, ai fini del diritto di sepoltura, è il fondatore del sepolcro.



Fonte immagini: www.tuttosuicimiteri.it